

Codice A1701B

D.D. 30 gennaio 2025, n. 72

DD.MM. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021 - recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari per le filiere del latte bovino ed ovicaprino. Approvazione delle disposizioni attuative e degli adempimenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseario.



ATTO DD 72/A1700A/2025

DEL 30/01/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: DD.MM. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021 - recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari per le filiere del latte bovino ed ovicaprino. Approvazione delle disposizioni attuative e degli adempimenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseario.

Richiamata la seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i. recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
- Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021 recante modifiche al Regolamento 1308/2013.
- Decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019, n. 44 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi.
- D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concernente le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari e dell'art. 3 del d.l. 29/3/2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino.
- D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44, per

quanto riguarda il latte ovi-caprino.

- Decreto Ministeriale n. 25422 del 18.01.2023 relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore latte bovino e ovi-caprino. Modifica dei decreti ministeriali n. 360338 del 6 agosto 2021, e n. 379378 del 26 agosto 2021, adottati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e del latte ovi-caprino.
- Istruzioni operative AGEA n. 0053456 del 11.07.2023 e il successivo chiarimento interpretativo del MASAF del 30/10/2023.
- Legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019. Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

Considerato che è necessario, (ai fini di assicurare la massima trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuare puntualmente i soggetti istituzionali ai quali gli operatori del settore lattiero caseario debbano riferirsi per gli adempimenti previsti dalla nuova normativa comunitaria e nazionale), definire le principali modalità operative ed applicative anche in considerazione degli obblighi e delle sanzioni previsti a carico di acquirenti, fabbricanti e piccoli produttori.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 302 del 25.05.2015 "Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 7 aprile 2015 (Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/13, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari) - Prime disposizioni attuative".

Reso necessario, per effetto della nuova normativa comunitaria e nazionale, aggiornare le modalità per il riconoscimento dei primi acquirenti, la registrazione dei fabbricanti e dei piccoli produttori con sede legale nel territorio piemontese e la tenuta dell'Albo dei primi acquirenti nel SIAN;

Con il presente provvedimento si ritiene opportuno:

1. sostituire con il presente atto e abrogare la Determinazione dirigenziale n. 302 del 25.05.2015 ed il relativo allegato, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e del D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 e successive modificazioni, al fine di recepire quanto in essi disposto.
2. approvare l'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione e contenente le nuove disposizioni attuative riguardanti gli adempimenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseario in Piemonte, di cui ai D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 come modificati dal D.M. n. 25422 del 18/01/2023.

Approfonditi gli argomenti di cui alla presente determinazione in sede tecnica dal Settore A1710C Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali, e dal Settore A1701B Produzioni agrarie e zootecniche.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23 del 28/07/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024- 2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" che include le misure di prevenzione della corruzione;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 il cui oggetto è "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";

determina

1. di sostituire con il presente atto e abrogare, per le motivazioni riportate in premessa, la Determinazione Dirigenziale n. 302 del 25.05.2015 ed il relativo allegato.
2. di approvare l'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione e contenente le nuove disposizioni attuative riguardanti gli adempimenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseario in Piemonte, di cui ai D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 come modificati dal D.M. n. 25422 del 18/01/2023.

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)

Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. AlDDAdempimenti.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Modalità per il riconoscimento e la revoca di primo acquirente di latte bovino ed ovicaprino con sede legale nella Regione Piemonte e per la gestione del relativo Albo tenuto nel SIAN (D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021, D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 come modificati dal D.M. n. 25422 del 18/01/2023).

A fronte delle intervenute variazioni nella gestione del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, a seguito dei DD.MM. n. 0360338 del 6 agosto 2021, n. 0359383 del 26 agosto 2021 come modificati dal DM n. 25422 del 18 gennaio 2023 concernenti le modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, le presenti istruzioni operative illustrano il quadro normativo di riferimento e riepilogano gli obblighi e le scadenze, definiscono le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore.

1. Definizioni

1. Per "latte" si intende latte bovino, ovino o caprino.
2. Per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori per:
 - sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
 - cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
3. Per "organizzazioni e associazioni degli acquirenti" si intendono le organizzazioni e le associazioni legalmente costituite. Per "organizzazioni di produttori" si intendono le organizzazioni di produttori e loro associazioni, di cui all'articolo 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
4. Per "prodotti lattiero – caseari semilavorati" si intendono i prodotti derivati dal latte destinati a subire una manipolazione o una trasformazione.
5. Per "piccolo produttore" si intende un produttore di latte che effettua la trasformazione e la successiva vendita del proprio latte, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e dei prodotti lattiero caseari ottenuti esclusivamente dal latte della propria azienda".
6. Gli appartenenti al canale HO.RE.CA sono considerati consumatori finali.
N.B. Nei casi in cui il latte viene consegnato ad un primo acquirente in "conto lavorazione", quindi con la previsione di ritiro dei prodotti ottenuti da parte del conferente di latte crudo, la dichiarazione sarà a carico del piccolo produttore, in tale casistica rientrano anche le "latterie turnarie". Soltanto nel caso in cui il latte viene contabilizzato ai fini fiscali dal primo acquirente si configura il caso di "consegna" con conseguente dichiarazione da parte del primo acquirente.
7. Per "azienda che produce prodotti lattiero caseari" si intende una qualsiasi impresa singola o associata che fabbrica prodotti lattiero-caseari (primi acquirenti che effettuano anche trasformazioni, fabbricanti che non sono "primi acquirenti").
N.B. Nel caso di stagionatori, affinatori, porzionatori, così come nel caso del canale HO.RE.CA., che non producono prodotti lattiero-caseari, non sono previsti obblighi dichiarativi.
8. Il periodo di riferimento è l'anno solare, che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Utilizzo e consultazione del SIAN

Tutti gli adempimenti previsti dai DD.MM. del 6 e 26 agosto 2021 come modificati dal D.M. n. 25422 del 18 gennaio 2023 devono essere espletati tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), i cui servizi sono resi disponibili dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) che ne determina le modalità di accesso ed utilizzo; le modalità di accesso sono consultabili nella pagina di accesso al portale (www.sian.it). Per l'utilizzo dei servizi del SIAN è possibile avvalersi dell'accesso diretto oppure rivolgersi ai CAA (Centro Assistenza Agricola di cui all'art. 6 del D.Lgs. 74/2018) mandatarî. In caso di

accesso diretto, qualora gli operatori non siano già in possesso delle credenziali, potranno richiedere ad AGEA l'abilitazione, direttamente o per il tramite della competente amministrazione regionale.

Tutti i soggetti interessati dagli adempimenti (di cui i punti 2-5-7 Art. 1 Definizioni) previsti dal presente allegato devono essere registrati nella banca dati del SIAN, per il tramite del Settore A1710C "Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali", a cui va presentata apposita richiesta. Si specifica inoltre che:

- I primi acquirenti (di cui di seguito al punto 5) che ritirano sia latte bovino che latte ovicaprino devono ottenere due riconoscimenti dalle Regioni competenti, ma accedono al SIAN con un'unica utenza.
- I piccoli produttori (di cui di seguito al punto 9) che producono sia latte bovino che latte ovicaprino hanno due distinti codici identificativi, ma accedono al SIAN con un'unica utenza.
- I fabbricanti di prodotti lattiero caseari sia di latte bovino che di latte ovicaprino (di cui al p.to 7) hanno un unico codice identificativo e accedono al SIAN con l'utenza loro assegnata.
- I primi acquirenti, sia di latte bovino che di latte ovicaprino, che siano anche fabbricanti possono presentare le dichiarazioni trimestrali con il medesimo identificativo e la medesima utenza.

Tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Associazioni e le Organizzazioni di primi acquirenti e le Organizzazioni dei produttori registrate nel SIAN, possono consultare i dati di loro pertinenza (ovvero i dati comunicati da loro stessi o dai propri associati), così come i CAA possono consultare i dati da loro trasmessi su incarico dei loro mandanti.

Ulteriori dettagli e specificazioni sull'utilizzo della procedura informatica predisposta per la presentazione delle dichiarazioni sono presenti nell'apposito Manuale Utente disponibile nel SIAN.

3. Ripartizione delle competenze amministrative

L'Albo degli operatori della filiera del latte con sede legale nel territorio piemontese è tenuto a cura del Settore A1710C, con le modalità di attuazione e di accesso ai servizi resi disponibili da AGEA attraverso il portale del SIAN.

In particolare, al Settore A1710C competono le seguenti funzioni:

- A. riconoscimento dei nuovi primi acquirenti
- B. revoca del riconoscimento dei primi acquirenti per cessazione di attività, per perdita di uno o più requisiti necessari al mantenimento del riconoscimento, per violazione della normativa di settore, mancato acquisto di latte per un periodo superiore a 12 mesi ed in tutti i casi che verranno previsti espressamente dalle disposizioni di legge;
- C. registrazione dei fabbricanti e piccoli produttori nella banca dati del SIAN;
- D. aggiornamento in caso di variazioni della banca dati SIAN;
- E. verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni di cui ai punti 6,8 e 10. I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso i primi acquirenti, i piccoli produttori e i fabbricanti di prodotti lattiero caseari, e ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende.

Il Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche" provvede a:

- A. svolgere attività di coordinamento generale ed indirizzo, attraverso contatti con il Settore A1710C e altre Amministrazioni statali e regionali;
- B. pubblicizzare in maniera idonea, anche tramite il proprio sito web, gli obblighi e gli adempimenti correlati alle nuove disposizioni comunitarie e nazionali per assicurarne la massima uniformità applicativa;
- C. riconoscere le Organizzazioni dei produttori e provvedere alla loro registrazione nel SIAN.

4. Identificazione delle aziende di produzione di latte

Le aziende di produzione di latte vengono identificate attraverso il CUAА ai sensi del D.P.R. n. 503/1999 e le singole unità tecnico-economiche attraverso il Comune dove sono ubicate; pertanto, le unità produttive ubicate nel medesimo Comune sono considerate unitariamente.

Il centro aziendale è identificato attraverso la particella catastale su cui è ubicata la stalla e attraverso il codice assegnato dall'ASL.

I produttori, inoltre, devono aver costituito nella banca dati SIAN un fascicolo aziendale valido, in cui deve essere presente almeno un allevamento corrispondente alla tipologia di produzione relativa a questo allegato.

I produttori devono consegnare il latte solo a primi acquirenti preventivamente riconosciuti e a tal fine si avvalgono dell'apposito albo tenuto nel SIAN.

Le modalità di registrazione per nuove aziende di produzione sono:

- il censimento provvisorio, da parte dei primi acquirenti, a valle della costituzione del relativo fascicolo aziendale da parte dell'azienda interessata previste dalla circolare applicativa AGEА n. UCCU.4388 del 6 luglio 2015.
- presentazione, da parte del legale rappresentante, di apposita domanda, attraverso la piattaforma MOOn della Regione Piemonte (link https://regionepiemonte-moon.csi.it/moonfobl/accesso/gasp_regione).

5. Riconoscimento dei primi acquirenti

Ai sensi del D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e del D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021, i primi acquirenti sono preventivamente riconosciuti dalla Regione, previa presentazione da parte del legale rappresentante di apposita domanda in bollo attraverso la piattaforma MOOn della Regione Piemonte al seguente link https://regionepiemonte-moon.csi.it/moonfobl/accesso/gasp_regione che verrà inoltrata al Settore A1710C "Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" a condizione che posseggano i requisiti previsti:

1. dispongano di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali;
2. dispongano di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa, aderiscano ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, oppure dalle organizzazioni e associazioni degli acquirenti;
3. dispongano, per il legale rappresentante o suo delegato, di un dispositivo di firma digitale personale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;

Inoltre si impegnano a:

1. eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 dei rispettivi DD.MM. per il latte bovino e ovi-caprino e a mettere a disposizione la documentazione necessaria per l'esecuzione dei controlli;
2. comunicare tempestivamente al Settore A1710C ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi.
3. comunicare al Settore A1710C l'adesione ed il recesso ad una Associazione od Organizzazione di acquirenti;

Il Settore A1710C “Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” acquisisce la documentazione/comunicazione antimafia ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs 159/11 e smi) e successivamente registra i riconoscimenti in un apposito albo tenuto nel SIAN.

I primi acquirenti di latte bovino conservano i riconoscimenti già ottenuti ai sensi del D.L. n. 49/2003 convertito dalla Legge n. 119/2003 e del D.M. MIPAAF del 7 aprile 2015 se non revocati o decaduti alla data di entrata in vigore del D.M. MIPAAF del 6 agosto 2021.

In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica, su apposita istanza del primo acquirente, il riconoscimento resta valido previa verifica da parte del Settore A1710C, del mantenimento dei requisiti di cui sopra.

Il Settore A1710C procede inoltre a revocare il riconoscimento e ad aggiornare conseguentemente lo status dell’acquirente nel sistema informativo SIAN nei seguenti casi:

- a richiesta dell’interessato;
- per constatata cessazione dell’attività di primo acquirente;
- qualora non acquisti latte dai produttori per un periodo superiore ai 12 mesi;
- qualora venga meno i requisiti di cui sopra;
- per violazione della normativa di settore, nei casi che verranno previsti espressamente dalle disposizioni di legge.

Il provvedimento di revoca dovrà essere trasmesso all’interessato in copia al Settore A1701B della Direzione Agricoltura e cibo della Regione. Il settore A1710C registra la revoca nell’albo degli acquirenti tenuto sul portale SIAN.

6. Adempimenti a carico dei primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino

I primi acquirenti hanno l’obbligo di dichiarare **entro il giorno 20 di ogni mese** il quantitativo di latte e semilavorati ritirato nel mese precedente.

A tal fine, dovranno registrare nel SIAN gli estremi identificativi dei propri conferenti, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione.

La dichiarazione deve essere effettuata separatamente per specie animale (bovini/ovicaprini) stante alle modalità di cui all’art. 7 delle Istruzioni operative AGEA n. 0053456 del 11/07/2023 per gli elementi previsti dagli articoli 6 e 7 dei DDMM del 6 e 26 agosto 2021.

Il mancato rispetto di queste prescrizioni è soggetto a sanzione nell’ambito dei controlli, come previsto dall’art. 8 dei DDMM del 6 e 26 agosto 2021, e sue successive modifiche e integrazioni presenti all’art.1 del DM 25422 del 18/01/2023 e dall’ art.7 delle Istruzioni operative AGEA n. 0053456 del 11/07/2023 e il relativo chiarimento interpretativo del MASAF del 30/10/2023.

Il Settore A1710C, qualora emergano delle inadempienze agli obblighi di registrazione, registra l’esito dell’accertamento modificando le dichiarazioni nel SIAN; inoltre, trasmettono gli atti di accertamento all’ICQRF (Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) per l’irrogazione della sanzione.

7. Registrazione dei fabbricanti

I fabbricanti devono essere registrati nella banca dati SIAN, previa presentazione, da parte del legale rappresentante, di apposita domanda al Settore A1710C “Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali”, attraverso la piattaforma MOON della Regione Piemonte (link https://regionepiemonte-moon.csi.it/moonfobl/accesso/gasp_regione).

8. Adempimenti a carico dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari di latte bovino e/o ovicaprino

Le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari sono obbligate a registrare, (secondo le modalità previste dall’AGEA che rende disponibile il servizio attraverso il SIAN, determinando le modalità di accesso al portale stesso), nella banca dati del SIAN i quantitativi di ciascun prodotto (raggruppati come indicato nell’allegato 1 e 2 del DM n. 25422 del 18/01/2023).

Tale registrazione deve essere fatta **entro il ventesimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre**, per i prodotti fabbricati e ceduti nel trimestre precedente, nonché le relative giacenze di magazzino aggiornate all'ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione secondo le modalità indicate all'art.8 delle Istruzioni operative AGEA n. 0053456 del 11/07/2023.

Il mancato rispetto di queste prescrizioni è soggetto a sanzione nell'ambito dei controlli, come previsto dall'art. 8 dei DDMM del 6 e 26 agosto 2021, e sue successive modifiche e integrazioni presenti all'art.1 del DM 25422 del 18/01/2023 e dall' art.8 delle Istruzioni operative AGEA n. 0053456 del 11/07/2023 e il relativo chiarimento interpretativo del MASAF del 30/10/2023.

9. Registrazione dei piccoli produttori di latte bovino e/o ovicaprino

I piccoli produttori di latte bovino e/o ovicaprino devono essere registrati nell'anagrafe o nella banca dati SIAN, previa presentazione, da parte del legale rappresentante, di apposita domanda, attraverso la piattaforma MOOn della Regione Piemonte (link https://regionepiemonte-moon.csi.it/moonfobl/accesso/gasp_regione) facendo richiesta al Settore A1710C.

10. Adempimenti a carico dei piccoli produttori di latte bovino e/o ovicaprino

I piccoli produttori sono obbligati a registrare nella banca dati del SIAN, **entro il ventesimo giorno del mese di gennaio di ogni anno** i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato e ceduto raggruppati secondo quanto indicato negli allegati 1 e 2 del DM 18/01/2023, nonché i quantitativi di latte venduto direttamente al consumatore e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente al consumatore nell'anno precedente.

Entro il medesimo termine i piccoli produttori sono obbligati a registrare nella banca dati del SIAN anche le giacenze di magazzino relative a ciascun prodotto fabbricato aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente. Successivamente alla sottoscrizione possono essere presentate delle rettifiche alle dichiarazioni, è considerata valida ai fini del rispetto degli adempimenti soltanto l'ultima dichiarazione presentata e sottoscritta con firma digitale entro la scadenza dei termini.

Si evidenzia che le dichiarazioni effettuate in ritardo sono soggette a sanzione amministrativa, così come previsto dall'articolo 3, comma 4 del D.L. 27/2019, sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta/completa dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi.

L'adempimento "agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2" dell'articolo 3, comma 4, del D.L. 27/2019, è rispettato solo se tali registrazioni, sono effettuate nei termini prescritti dal medesimo decreto legge, e sono corrette. Pertanto, i soggetti interessati all'adempimento che non effettuano le registrazioni in modo corretto, sebbene le abbiano effettuate nei termini prescritti, non hanno adempiuto all'obbligo e, quindi, sono sanzionabili.

Il Settore A1710C, qualora emergano delle inadempienze agli obblighi di registrazione relativamente alla tempestività, alla completezza e alla correttezza del dato inserito a seguito di un controllo di cui al successivo punto 11, registrano l'esito e se necessario procedono alla correzione delle dichiarazioni utilizzando la funzione disponibile nel SIAN, e trasmettono ai sensi della Legge 689/1981 gli atti di accertamento all'ICQRF per l'irrogazione della sanzione.

11. Controlli

Il Settore A1710C effettua, per ogni anno solare, i controlli volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni di cui sopra. I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso i primi acquirenti, i fabbricanti ed i piccoli produttori e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti, avvalendosi anche della Banca dati nazionale (BDN) istituita dal Ministero della Salute presso il Centro servizi nazionale dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo.

I controlli devono riguardare almeno il 10% del latte raccolto dai primi acquirenti riferito all'anno solare conclusosi, per quanto riguarda le consegne, e, almeno il 5% delle aziende interessate per quanto riguarda le registrazioni di cui agli artt. 6, commi 5 e 6 (fabbricanti e piccoli produttori rispettivamente) DD.MM. del 6 e 26 agosto 2021, come modificati dal D.M. n. 25422 del 18/01/2023, rispettivamente per il latte bovino e per quello ovicaprino. I criteri di estrazione dei campioni di controllo degli operatori del settore, in base all'analisi del rischio, sono indicati nelle istruzioni operative AGEA n. 16 del 11/2/2022 art. 11. La competenza regionale dei controlli è rilevata su base territoriale per le aziende di produzione e per le aziende che fabbricano prodotti lattiero caseari e sulla base della regione che ha concesso il riconoscimento per i primi acquirenti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. 27/2019, tutti gli enti preposti al controllo si avvalgono del SIAN per effettuare i controlli inerenti ai propri compiti istituzionali.

Il Settore A1710C, accerta le violazioni degli obblighi di registrazione di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'articolo 6 dei DD.MM. del 6 e 26 agosto 2021 e s.m.i.

Il Settore A1710C, gli enti locali e le altre Autorità di controllo trasmettono, ai sensi della Legge 689/1981, gli atti di accertamento delle violazioni degli obblighi previsti dai DD.MM. del 6 e 26 agosto 2021 e s.m.i., con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, all'ICQRF per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 3, comma 4 del D.L. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2019 e per conoscenza al A1701B.

Il Settore A1701B comunica ad Agea per via telematica l'esito dei controlli ai fini dell'aggiornamento della banca dati del SIAN e della programmazione dei controlli.

12. Sanzioni

Per la violazione degli obblighi di registrazione di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'articolo 6 dei DD.MM. del 6 e 26 agosto 2021, si applicano le sanzioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.L. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019.

13. Disposizioni finali e transitorie

Ai sensi del DM MASAF n. 25422 del 18/01/2023, art. 1 comma 3 e art. 2 comma 3, le disposizioni previste dall'art. 8 commi 6 e 8 dei DD.MM. del 6 e 26 agosto 2021 in materia di violazione degli obblighi di registrazione, di accertamento da parte delle regioni (Settore A1710C) e di trasmissione dei relativi dati all'ICQRF, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente al 20 luglio 2023.

Ai sensi degli articoli 1 comma 2 e 2 comma 2 del DM 25422 del 18/01/2023, le dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 6, dei DD.M. del 6 e del 26 agosto 2021, per le quali è fissato il termine di presentazione al 20 gennaio di ogni anno, possono essere presentate, in relazione al periodo 2022, fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del DM 25422 del 18/01/2023.

Per tutto quanto non specificato nel presente allegato si fa riferimento al D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e del D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al DM n. 25422 del 18/01/2023.